

- Riclassificazione -
non Valore
Ritornellato
alle usanze
F3
del Sistema

**DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 16/2006

OGGETTO: Dott. Caio Sempronio, titolare della sede di segreteria del Comune di XXXX. Conferma e relativo inquadramento giuridico-economico.

L'anno **duemilasei** addì **15** del mese di **marzo** alle ore **15.30** e **seguenti** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in **ROMA**, Piazza Cavour, n.25, **sede dell' Agenzia Autonoma** per la gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- **MELILLI Dott. Fabio** *Presidente*
- **MAGGIORE Dott. Giuseppe** *Vicepresidente*
- **ALBERTI Prof. Piergiorgio** *Consigliere*
- **CARLINO Dott. Carmelo** *Consigliere*
- **DEL VILLANO Dott. Giuseppe** *Consigliere*
- **DI BELLO Dott.ssa Rossana** *Consigliere*
- **GUERRA Dott. Mauro** *Consigliere*
- **PAOLINI Dott. Carlo** *Consigliere*
- **SAFFIOTI Dott. Carlo** *Consigliere*

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI

Presiede la seduta il **Presidente, Dott. Fabio Melilli.**

Sono presenti alla seduta il **Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Giorgio Balletto**, il **dott. Rodolfo Leone** e la **Dott.ssa Enrica Spicaglia.**

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli Uffici.

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 15 MARZO 2006

Oggetto: Dott. Caio Sempronio, titolare della sede di segreteria del Comune di XXXX. Conferma e relativo inquadramento giuridico-economico.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la nota acquisita al protocollo n. 00000 del 00.00.00 con cui il dott. Caio Sempronio affermando di essere stato *"confermato...segretario generale della riclassificata sede di segreteria generale -I^B - del comune di XXXX..."* comunicava che *"... a far data dal 00.00.0000, i requisiti necessari ad acquisire l'idoneità a ricoprire sedi di segreteria generale con popolazione superiore a 250.000 abitanti...sono iniziati a maturare"*;

Preso atto che il Comune di XXXX è stato riclassificato, quale sede di segreteria di classe I/B, con D.M. del 6 giugno 1980 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge n. 604 del 8 giugno 1962 successivamente abrogato dall'art. 35 del d.P.R. n. 465/1997;

Visto l'art. 1 della legge n. 604/1962 avente ad oggetto la "classificazione dei comuni per l'assegnazione del segretario", ai sensi del quale *"Ai Comuni riconosciuti sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo o di importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, le maggiori spese, può essere assegnato, con decreto del Ministro per l'interno, un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella tabella A"*;

Preso atto che con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 465/1997 e l'abrogazione espressa della predetta normativa, la materia *de qua* è stata disciplinata esclusivamente dall'art. 11, comma 10, del d.P.R. n. 465/1997, ai sensi del quale: *"Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, gli enti già riclassificati in base al previgente ordinamento mantengono la potestà di nomina tra i segretari iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, salvo diversa determinazione da adottarsi con deliberazione motivata della giunta."*;

Vista la deliberazione n. 150 del 15 luglio 1999, con cui questo Consiglio, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 6 del DPR 465/1997, ha chiarito che l'art. 11, comma 10, del d.P.R. n. 465/1997 *"attribuisce agli enti già riclassificati*

in base al previgente ordinamento la potestà di nomina, tanto tra i segretari iscritti nella fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, assegnata dal Ministero con la riclassificazione, quanto la possibilità di decidere, con delibera di giunta, di rinunciare alla potestà predetta individuando il segretario nella fascia professionale corrispondente alla classe demografica dell'ente, rinunciando, in tale modo, alla riclassificazione stessa.”;

Vista la deliberazione n. 171 del 31 marzo 2002 con cui questo Consiglio ha successivamente chiarito, con efficacia ex nunc, come, ai fini della nomina del segretario, l'intervenuta rinuncia alla riclassificazione non è da intendersi definitiva, in quanto, il capo dell'Amministrazione, nel caso di avvicendamento elettorale o in altra ipotesi di vacanza della sede, può decidere nuovamente, previa deliberazione di Giunta, se avvalersi o meno, della facoltà di cui all'art. 11, comma 10, del d.P.R. n. 465/1997;

Considerato che, al fine di avvalersi della facoltà di cui all'art. 11, comma 10, del D.P.R. n. 465/1997, il capo dell'amministrazione deve comunque attenersi alla procedura di nomina, così come delineata dalla deliberazione n. 150/1999, che si articola nelle seguenti fasi: avvio del procedimento, pubblicazione, individuazione, assegnazione, nomina e presa di servizio del nuovo segretario;

Considerato che soltanto a seguito del perfezionamento di tale procedura il segretario nominato ha diritto all'inquadramento economico-giuridico corrispondente alla riclassificazione;

Considerato che, ai sensi degli artt. 99, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e 15, comma 2, del d.P.R. n. 465/1997, nonché delle deliberazioni nn. 150/1999 e 333/2001, il sindaco e il presidente della provincia neoeletti decadono dall'esercizio del potere di nomina del nuovo segretario qualora non esercitino utilmente siffatta facoltà nel termine perentorio di 120 gg. dalla data del loro insediamento - da individuarsi nell'atto di proclamazione degli eletti - trascorso il quale il segretario titolare si intende *ope legis* confermato nella sede;

Vista la nota prot. n. 00000 in data 00.00.0000 con cui il Commissario straordinario del comune di XXXX, previa determinazione commissariale n. 000 del 00.00.0000, avviava il procedimento di nomina per il nuovo segretario chiedendo la pubblicazione della sede quale segreteria di classe I/B, ai fini della ricerca di un segretario iscritto alla fascia professionale "A" di cui all'art. 31 del CCNL di categoria del 16 maggio 2001, ovvero alla fascia professionale superiore

a quella demografica di appartenenza, e, per l'effetto, veniva pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia l'avviso n. 00 del 00.00.00, con scadenza 00.00.00;

Preso atto che la sede di segreteria del comune di XXXX è stata "declassificata" a segreteria generale di classe II (10.001 - 65.000 ab.) ai sensi dell'art. 11, comma 10, del d.P.R. n. 465/1997, per effetto della deliberazione di giunta n. 000 del 00.00.0000;

Considerato che, a seguito della predetta "declassificazione", il dott. Caio Sempronio, all'epoca iscritto alla fascia professionale "B" di cui all'art. 31 del CCNL di categoria, veniva nominato segretario titolare del comune di XXXX, giusto il disposto del provvedimento n. 00000 del 00.00.0000;

Considerato, pertanto, che, il provvedimento n. 00000 del 00.00.0000 con cui il dott. Caio Sempronio, era stato nominato segretario titolare del comune di Civitavecchia quale segreteria generale di classe II (10.001-65.000 ab.), risulta, agli atti, fondato sulla deliberazione di giunta n. 000 del 00.00.0000 con cui il comune di XXXX aveva rinunciato, ai sensi dell'art. 11, comma 10 del D.P.R. n. 465/1997, alla riclassificazione di cui al succitato D.M. del 6 giugno 1980;

Preso atto che il Commissario Straordinario del Comune di XXXX, con nota n. 00000 del 00.00.0000, affermava che *"non essendo stata definita la relativa istruttoria entro il termine del 00/00/00, il procedimento deve ritenersi [...] infruttuosamente concluso"*;

Considerato che, al fine di dirimere ogni dubbio in merito al corretto inquadramento economico-giuridico del segretario *de quo*, stante anche la valenza generale della questione, questa Agenzia, con nota 00000 del 00.00.0000, ha comunque chiesto parere al proprio consulente giuridico, il Consigliere di Stato, Raffaele Maria De Lipsis il quale esprimeva le seguenti valutazioni da ritenersi parte integrante della presente deliberazione:

"...Orbene, risulta dagli atti che nei termini normativamente stabiliti per la definizione della relativa procedura di nomina (120 giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia e, nella specie del Commissario prefettizio), il procedimento amministrativo in questione non si è concluso, essendosi realizzata la sola fase della "pubblicazione" della sede di segreteria quale classe 1B (ai fini della ricerca di un segretario iscritto alla fascia "A"), e non anche quella della "individuazione", "assegnazione" e "nomina"...Diversamente opinando dovrebbe ritenersi sufficiente la semplice

nuova pubblicazione della sede di un comune, congiuntamente ad una istruttoria infruttuosa del procedimento amministrativo di nomina del segretario, per consentire al titolare pro-tempore della segreteria comunale interessata alla riclassificazione, di poter beneficiare del migliore inquadramento economico e giuridico derivante dalla conferma implicita nella sede riclassificata; il che appare oggettivamente una forzatura del sistema come delineato dalla normativa di settore, ivi compreso il CCNL della categoria.”

“D'altra parte, il dato obiettivo relativo alla classificazione dell'Ente – che nella specie appare rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione interessata - non può trasmigrare a favore di una dilatazione di quello soggettivo, nel senso di riconoscere all'Amministrazione in carica di un Ente al tempo riclassificato, oltre alla possibilità di individuare la figura professionale più consona alle sue esigenze, anche l'ulteriore effetto di far conseguire pur in presenza di un procedimento di nomina non conclusosi, al segretario implicitamente confermato (che abbia superato il relativo corso), il migliore trattamento economico-giuridico conseguente a tale situazione.”

“In altri termini mentre appare consentita la possibilità in senso derogatorio tra la corrispondenza della classe del comune e la qualifica del suo segretario titolare, nel senso di ammettere la possibile oscillazione nell'esercizio della riconosciuta potestà (segretario di fascia superiore o segretario di fascia corrispondente), non sembra ammissibile la possibilità...di procedere al nuovo inquadramento economico-giuridico del segretario della medesima sede riclassificata, in carenza del necessario procedimento di nomina. Pertanto, soltanto all'esito positivo del perfezionamento della procedura di nomina del segretario, questi ha diritto all'inquadramento economico giuridico corrispondente all'intervenuta riclassificazione. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, al dott. Caio Sempronio non spetta -allo stato degli atti- un inquadramento migliore di quello attualmente in godimento.”

Ritenuto, alla luce del succitato parere, di non poter condividere quanto affermato, con nota acquisita al protocollo n. 00000 del 00.00.0000, dal dott. Caio Sempronio, il quale sostiene di aver conseguito la titolarità di una segretaria di classe I/B ed il relativo inquadramento economico-giuridico, sulla scorta di un procedimento di nomina che il Commissario prefettizio di XXXX non ha mai concluso con l'adozione del provvedimento di nomina di un segretario iscritto alla fascia professionale “A” di cui all'art. 31 del CCNL di categoria;

Considerato, pertanto, che il dott. Caio Sempronio è da intendersi *ope legis* confermato nell'incarico di segretario titolare del comune di XXXX, quale segreteria generale di classe II (10.001 - 65.000 ab.), come da provvedimento di nomina n. 00000 del 00.00.0000;

Sentito l'intervento del Consigliere Carlino, il quale dichiara: "Non condivido il parere del Consigliere De Lipsis. A mio giudizio quando il Segretario possiede i requisiti soggettivi per ricoprire la sede riclassificata, ai sensi della normativa previgente all'entrata in vigore del d.P.R. 465/97, dovrebbe poter essere nominato immediatamente senza ulteriori passaggi, salvo la presa d'atto da parte dell'Agenzia. Il problema può essere risolto immediatamente rivedendo la deliberazione n. 171/2002, che ha regolamentato la tematica in questione. La deliberazione 171/2002, infatti, prevede che, negli enti riclassificati, ad ogni vacanza della sede, il Sindaco o il Presidente della Provincia possano scegliere il segretario nella fascia demografica di appartenenza dell'ente o nella fascia superiore. Questa situazione è indecorosa perché costringe i segretari a spostarsi di sede, rendendo in questo modo vacante la sede in cui prestano servizio, per poterci ritornare successivamente come segretario di fascia superiore. Nel caso specifico il collega Caio Sempronio risulta in possesso dei requisiti soggettivi, infatti è iscritto in Fascia A, il Commissario ha pubblicizzato la sede come fascia ex Classe 1^ B, per cui, ove venisse modificata la deliberazione n. 171/2002, potrebbe essere nominato titolare.";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001;

Tutto ciò premesso e considerato;

A maggioranza dei voti, con il voto contrario del Consigliere Carlino:

DELIBERA

- 1) Il dott. Caio Sempronio è confermato nell'incarico di segretario titolare del comune di XXXX, quale segreteria generale di classe II (10.001 - 65.000 ab.), come da provvedimento di nomina n. 00000 del 00.00.0000.

- 2) La Direzione Generale è incaricata dell'esecuzione della presente deliberazione.